

Le indicazioni nella bozza di circolare dell'Agenzia, posta in consultazione pubblica

# Il transfer pricing in 90 giorni

## Termine per presentare la documentazione senza sanzioni

DI GIUSEPPE D'AMICO  
E FRANCESCO SPURIO

È possibile presentare la documentazione sui prezzi di trasferimento fino a 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza incorrere in alcuna sanzione e fino ad un anno con il pagamento di una sanzione in misura fissa.

Sono queste le indicazioni contenute nella bozza di circolare pubblicata dall'agenzia delle entrate sulla quale è stata avviata la consultazione pubblica che si chiuderà il prossimo 12 ottobre relativa alla nuova disciplina degli oneri documentali sui prezzi di trasferimento, prevista dall'articolo 110 comma 7 del Tuir (si veda *ItaliaOggi* di ieri). La predisposizione della documentazione e la successiva comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte delle imprese multinazionali ha lo scopo di consentire il riscontro del principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati ed evitare l'applicazione delle sanzioni in caso di controllo fiscale.

A tal riguardo, la circolare prevede che in caso di dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse, la comunicazione del possesso della documentazione potrà essere effettuata sia in presenza della prima dichiarazione o di quella integrativa (presentata sempre entro il medesimo termine); salvo l'applicazione delle sanzioni previste per il ravvedimento operoso. Il Masterfile e la Documentazione nazionale dovranno essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di invio delle di-

### Oneri documentali sui prezzi di trasferimento – Tempistica presentazione e sanzioni

Termine	Sanzione	Note
Entro la presentazione della dichiarazione	Nessuna Sanzione	
Entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione	Nessuna Sanzione	Sia che si presenti per la prima volta la dichiarazione sia che si presenti una dichiarazione per correggere quella presentata nei termini
Entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva	Sanzione in misura fissa pari a € 250 fino ad un massimo di € 2.000	Non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento

chiarazioni. Resta sempre possibile procedere tardivamente ad inviare la comunicazione del possesso della documentazione purché sia rispettato quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del dl 2 marzo 2021, n. 16.

La circolare introduce, infatti, la remissione in bonis, ovvero una forma particolare di ravvedimento operoso il cui scopo è quello di evitare che adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano la possibilità al contribuente di fruire di alcuni benefici fiscali. L'adempimento deve essere eseguito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e deve essere versata contestualmente la sanzione in misura fissa pari a € 250 fino ad un massimo di € 2.000. Il citato articolo 2, del decreto legge n. 16 stabilisce, infatti, che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non sono preclusi, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento ha

avuto formale conoscenza.

Anche per l'applicazione della disciplina della remissione in bonis, il Masterfile e la Documentazione nazionale dovranno essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della prima dichiarazione utile.

Nel caso di dichiarazione integrativa, a seguito di di-

chiarazione presentata nei termini, necessaria a correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor imponibile o di un minor debito d'imposta o di un maggior credito, la Documentazione nazionale potrà essere integrata o modificata. Anche in questo caso, il Masterfile e la Documentazione nazionale dovranno essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo de-

legato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione.

Al contrario, per la dichiarazione presentata nei termini o per le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario nelle quali il contribuente non ha effettuato la comunicazione del possesso della Documentazione e di successiva dichiarazione integrativa, occorrerà tenere in considerazione se il contribuente ha o meno applicato la disciplina della remissione in bonis. Infatti, soltanto in caso di ricorso alla suddetta disciplina, il Masterfile e la Documentazione Nazionale potranno essere integrati o modificati.

**IO ONLINE** Il testo del documento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

Cassazione: un solo indizio, se grave e preciso, fonda la pretesa

## Chi sta nella Lista Falciani deve giustificare gli importi

La scheda clienti della lista Falciani, con l'allegazione della carta d'identità del contribuente, fa scattare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare giustificazione degli importi ivi evidenziati. L'esistenza all'estero di somme oltre quelle scudate rende legittimo il relativo accertamento. Ciò perché anche se la presunzione di reddito sottratto a tassazione contenuta nell'art. 12, comma 2, del dl 78/2009 non ha efficacia retroattiva (dato il suo carattere sostanziale), l'amministrazione finanziaria può fondare la sua pretesa per i periodi antecedenti il 1° luglio 2009 «anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica». Lo afferma l'ordinanza della Corte di cassazione n. 25034 del 16/9/2021, nel rigettare il ricorso della contribuente contro la sentenza della Ctr Toscana n. 2026/2014, che pure ne aveva respinto l'appello avverso la decisione dei giudici di prime cure.

La vicenda nasceva con l'avviso di accertamento per l'anno 2007 con il quale l'Agenzia delle entrate aveva contestato alla contribuente redditi imponibili non dichiarati quali risultanti da disponibilità finan-

ziarie in Svizzera, per i quali il ricorrente aveva sostenuto già con l'appello la preclusione di qualsiasi accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 13 bis del dl 78/2009 (scudo fiscale).

Ma già in quella sede i giudici del merito avevano ritenuto invece legittima l'attività della verifica condotta dall'ufficio, a causa dei maggiori importi riscontrati nella scheda cliente di euro 2.169.586,30 contro gli euro 1.750.337,00 delle attività di natura finanziaria scudate.

E la Suprema corte concorda, sostenendo che «non può essere opposta in alcun modo la preclusione di verifica fiscale, che concerne esclusivamente le somme oggetto di scudo fiscale», se gli importi invece riscontrati nella scheda della lista (al 31/12/2006) «erano per somme diverse e di maggiore importo».

I giudici di legittimità inoltre escludono l'inutilizzabilità dei dati contenuti nella scheda perché illegittimamente acquisita dall'ufficio, come sostenuto dalla ricorrente, in quanto, anche rifacendosi alle ordinanze gemelle n. 8605 e n. 8606 del 28/04/2015, l'amministrazione finanziaria può av-

valersi di qualsiasi elemento con valore indiziario salvi «quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere stati acquisiti in violazione di "diritti fondamentali" di rango costituzionale».

L'ordinanza all'esame infatti esclude che l'inutilizzabilità degli elementi di prova irrilevanti acquisiti (disposta dall'art. 191 cpp) sia trasferibile nel caso di specie al procedimento tributario ex art. 70 dpr 600/1973. Ciò perché «l'esercizio dei poteri istruttori ai fini fiscali è compiutamente disciplinato dagli artt. 32 e ss. del dpr 600/1973 e dall'art. 31-bis, con riferimento agli scambi di informazioni tra l'amministrazione finanziaria italiana e le autorità competenti degli altri paesi dell'Unione europea, senza possibilità di ravvisare spazi residuali di ricorso alle norme del procedimento penale».

Emilio de Santis

**IO ONLINE** Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

### GIURISPRUDENZA CASA

#### COME SI STABILISCE LA NATURA DI UN SOTTOTETTO

Opportuno pronunciamento della Cassazione (sent. n. 9383/20, inedita) su un particolare problema condominiale. «La natura del sottotetto di un edificio – hanno detto i Supremi giudici – è, in primo luogo, determinato dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può presumersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune; il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolve all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo».

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia